

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del senatore DE LUCA Athos

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1999

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta  
sulle opere pubbliche realizzate in occasione dello svolgimento in  
Italia dei campionati mondiali di calcio del 1990

ONOREVOLI SENATORI. – In occasione dello svolgimento dei mondiali di calcio del 1990 il nostro paese ebbe l'opportunità di ospitare le manifestazioni sportive sul suo territorio.

Si trattava non solamente di una festa di indubbio valore atletico e sportivo ma anche dell'occasione di diffondere al mondo e alle giovani generazioni un messaggio positivo, di alto contenuto sociale. Da molte parti si disse inoltre che i Mondiali di calcio costituivano per l'Italia l'occasione per dotarsi di infrastrutture efficienti, di modernizzare le strutture ricettive e stradali, di innovare il tessuto urbano e la rete dei tra-

sporti. Le opportunità di miglioramento dell'offerta turistica del nostro paese di fronte al mondo erano potenzialmente notevolissime.

Oggi, a distanza di poco meno di un decennio dallo svolgimento dei mondiali, ci troviamo a dover constatare che ben poche di quelle promesse sono state mantenute. Molte opere che sarebbero state necessarie non hanno visto la luce, mentre ne sono state realizzate altre del tutto inutili.

Altre ancora, come alcune stazioni ferroviarie, sono state completate ed utilizzate per pochissimo tempo, restando in seguito abbandonate al degrado.

Le procedure utilizzate per gli appalti hanno avuto quasi sempre, anche a causa di ritardi di programmazione e progettazione, il carattere dell'urgenza, con molte opere affidate a trattativa privata, senza le normali gare tra ditte concorrenti.

Accanto a procedure amministrative disinvolute e discrezionali abbiamo visto lavori generalmente eseguiti in fretta, in pochi mesi. Molti lavori sono stati realizzati in modo discutibile, tanto che ora si parla dell'abbattimento di alcune strutture, e frequentemente si è verificato un notevole lievitamento dei costi.

L'impressione di molti cittadini è che il denaro pubblico sia stato sperperato, per opere faraoniche quanto inutili o comunque realizzate male, perdendo una preziosa e rara occasione di modernizzazione. Una inchiesta della magistratura romana sugli sprechi di Italia Novanta, conclusasi con l'archiviazione di accuse di corruzione e abuso d'ufficio, lascia aperto il nodo delle responsabilità politiche e amministrative per tanti monumenti allo spreco e alla dissipazione del denaro dei contribuenti. Per questo riteniamo necessaria l'istituzione di una commissione di inchiesta che operi una valutazione sull'intera gestione delle operazioni legate ai Mondiali di calcio.

L'area di indagine della commissione è delineata dall'articolo 1 della presente proposta. In particolare la commissione ha il compito di indagare sull'insieme delle opere e dei lavori realizzati anche attraverso la spesa di ingenti contributi pubblici: stadi, strade, stazioni ferroviarie ed altro ancora. Si deve valutare l'intera gestione finanziaria connessa alle manifestazioni sportive e agli

appalti di opere pubbliche, accertando la congruenza e l'economicità delle opere svolte. Si deve in particolare capire se le opere finanziate fossero effettivamente necessarie e se la loro realizzazione sia avvenuta effettivamente e seguendo procedure trasparenti, al fine di verificare il corretto uso dei soldi pubblici.

La commissione presenterà poi al Senato della Repubblica, nell'ambito della relazione finale, una proposta concernente gli interventi ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta.

L'articolo 2 della presente proposta d'inchiesta disciplina la composizione della commissione, garantendo che venga almeno assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare, mentre l'articolo 3 ne regola i poteri, che sono quelli propri dell'autorità giudiziaria, come disposto dall'articolo 82 della Costituzione.

L'articolo 4 disciplina la richiesta di atti e documenti e regola i rapporti con l'attività dell'autorità giudiziaria eventualmente in corso sulle materie oggetto d'inchiesta.

L'articolo 5 stabilisce che i commissari, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona della cui collaborazione la commissione decida di avvalersi o che concorra a compiere atti di inchiesta ovvero ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto.

L'articolo 6 definisce l'organizzazione interna della commissione, per la quale è previsto un mandato destinato a scadere a distanza di un anno dal suo insediamento con una relazione conclusiva.

**PROPOSTA  
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

---

Art. 1.

1. È istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione di inchiesta con il compito di indagare sulle opere pubbliche connesse alla celebrazione dei Mondiali di calcio edizione 1990 organizzati in Italia, con riferimento al quadro normativo nazionale e comunitario, all'andamento gestionale delle manifestazioni, alla gestione degli appalti, agli investimenti e ai contributi pubblici. La commissione, in particolare, ha il compito di:

*a)* indagare sull'insieme delle attività svolte in occasione dell'organizzazione in Italia dei mondiali di calcio del 1990, valutando l'intera gestione finanziaria, la gestione delle gare d'appalto, le opere, gli investimenti e l'utilizzo dei connessi contributi pubblici;

*b)* accertare di conseguenza la congruità e l'economicità della gestione delle manifestazioni sportive e degli appalti per le opere pubbliche o che abbiano comunque previsto investimenti pubblici, con particolare riferimento al necessario confronto tra i risultati conseguiti e gli investimenti effettuati;

*c)* accertare se l'insieme degli interventi realizzati discendesse da reale pianificazione di opere necessarie ed utili, e se infine tali opere siano state correttamente realizzate;

*d)* verificare la normativa vigente in tema di appalti di opere pubbliche, danno erariale e reati contro la pubblica amministrazione;

*e)* valutare il rispetto della normativa vigente nelle procedure amministrative di affidamento e controllo dei lavori svolti.

## Art. 2.

1. La Commissione é composta da venti senatori, nominati dal presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo.

2. Il Presidente della Commissione é nominato dal presidente del Senato, al di fuori dei componenti della Commissione stessa.

3. La Commissione elegge nel suo seno due Vice Presidenti e due Segretari.

## Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorit  giudiziarie.

2. Ferme le competenze dell'autorit  giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

## Art. 4.

1. La Commissione pu  richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorit  giudiziaria o presso altri organi inquirenti, nonch  copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorit  giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'autorit  giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti e i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni d'inchiesta, detto segreto non pu  es-

sere opposto all'autorità giudiziaria e alla commissione

3. La commissione stabilisce quali atti e quali documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

#### Art. 5.

1. I componenti la commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3 della presente deliberazione.

#### Art. 6.

1. La commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della commissione sono pubbliche, salvo che la commissione medesima disponga diversamente.

3. L'attività ed il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima dell'inizio dei lavori. In ogni caso la commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

4. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

#### Art. 7.

1. La commissione completa i lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento, sal-

vo proroghe accordate dall'Assemblea. Entro i sessanta giorni successivi alla conclusione dei lavori la Commissione presenta al Senato della Repubblica una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la commissione disponga diversamente. Devono essere in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. Nell'ambito della relazione finale al Senato la Commissione presenta una proposta concernente gli interventi da assumere relativamente alle materie oggetto di indagine.